

9. MAGGIO

1803. Corsi.

Continuazione degli Articoli dell' antecedente Gazzetta

Vigesimo-Quinto. Il Tribunal di Commercio e Navigazione delle rispettive Isole, e dove non ne fosse instituito, il Governo Locale, avrà dovere prontamente invitare con pubblico solenne stridore ed affisso tutti i proprietarj e parcinevoli de' Bastimenti della propria Isola, che sono cuoperti attualmente col Vessillo Republicano, ed in mancanza loro i suoi Agenti o Procuratori, a dare in nota entro il periodo di mesi due i rispettivi Navigli col' indicazione documentata della qualità, fabbrica, portata, valore, e nome de' medesimi, non che del nome del Capitano.

Vigesimo-Sesto. Avute che avrà tali nozioni l' incombenzato Tribunale, sarà suo dovere di esaminare i fondamenti che gli

venissero prodotti in prova, e d'informare con ogni dettaglio del risultato delle sue indagini per mezzo del rispettivo Governo Locale, la Commission di Amministrazione Generale, onde riconosciuto essenziale difetto nei requisiti, possa il Senato sospendere e richiamare quella, o quelle Ducali, che fossero abusivamente e con inganno ottenute.

Vigesimo-Settimo. Per l' effetto così provido e utile contemplato dal precedente articolo, il Governo Generale inoltrerà ai Governi particolari dell' Isole il catalogo delle ducali che fossero rilasciate, fino al momento della Sanzione delle presenti discipline, specificando in esso la data e numero delle Ducali medesime, i Documenti sui quali furono con-

cesse, le qualità, portata, e nome rispettivamente de' Bastimenti, come pure il nome di cadaun Capitano, Proprietario, e Piaggio, onde con queste traccie possano detti Governi, e Tribunali di Commercio confrontare e liquidare i Bastimenti che realmente appartengono ai veri nazionali da quei che sebben in apparenza compariscano tali, non lo sono però in fatto, rassegnando le risultanze delle loro zelanti applicazioni, all'Amministrazione Generale per i ripari convenienti.

Vigesimo Ottavo. Ricevuti che avrà il Senato i cataloghi de' Passavanti rilasciati dall'Inviato nostro in Costantinopoli, e dai Consoli, come per gli Articoli XIX, e XX, si spediranno pur essi in Copia autentica a tutti i Governi dell'Isola, affinchè di concerto coi Locali Tribunali di Commercio e Navigazione, riconoscano la Nazionalità de' Capitani muniti di Passavanti e l'esistenza o non esistenza de' Bastimenti da quelli diretti, onde sulla

base dell'informazioni che derivassero da detti Tribunali e Governi, possa il Senato, illuminato, estirpare colle opportune robuste disposizioni il grave invalso disordine dipendente da' Passavanti che fanno taluni di viaggiare colla scorta del Firmano della Porta anche a periodo di Passavanti spirato.

Vigesimo-Nono. Per l'osservanza scrupolosa de' doveri ingiunti ai Tribunali di Commercio e Governi rispettivi dell'Isola, giusto gl'Articoli XXVI, XXVII, XXVIII, s'intenderanno sotto la medesima responsabilità comminata dall'Articolo VIII.

Trentesimo. All'arrivo di qualunque Naviglio Nazionale cuoperto colla Bandiera della Repubblica, in ognuna delle Federate Isole, dovrà il Magistrato alla Sanità farne l'immediata partecipazione al tribunale di Commercio e Navigazione Locale, acciò abbia questo a riconoscere sul fatto a chi appartenga la proprietà del Naviglio, nonchè il do-

CU-

documento in vigor di cui inalbera la Bandiera Repubblicana, il numero, data, e periodo di esse documento, il nome del Capitano e Proprietarij per aver poscia a rimettere con ogni sollecitudine tutti questi lumi assieme colla copia del ruolo dell'equipaggio, all'Amministrazione Generale, per ogni opportuna deliberazione del Senato.

Trentesimo-Primo. Nessun nazionale potrà fare acquisto o fabbrica di Bastimento in Stati Esteri, senza che sia munito di un Passavanti dal Senato per la condotta del naviglio alla propria Patria, onde poi ottener colle regole prescritte la regia Patente.

Trentesimo-Secondo. Non saranno rilasciati questi Passavanti a chi si sia se non produrrà chi gl'implorasse Documenti legali dal Tribunale di Commercio e Navigazione e dal Governo dell'Isola, cui appartiene, da' quali consti la probità e onestà sua, i mezzi propri, e la summa di danaro, che potrebbe impiegare per far l'ac-

3
quisto, o costruzione del Bastimento, ed in fine la nazionalità pure de' suoi soci, se ne avesse.

Trentesimo-Terzo. Se alcun Nazionale ardisce di presentarsi in qualunque delle Isole con Bastimento cuoperto colla Bandiera della Repubblica, acquistata o fabbricata in Estero Stato, contro le prescrizioni dei due articoli precedenti, o con simulati contratti, sarà soggetto alla perdita del Bastimento, che andrà al fisco e venduto per essere disposti i tre quarti del suo ritratto a beneficio della Cassa Pubblica, e l'altro quarto a vantaggio del svelatore, oltre di che subirà il Capitano trasgressore la Prigione di tre anni e la privazione in vita del diritto di ottener spedizioni dal Governo.

Trentesimo-Quarto. Sarà dovere preciso ed immancabile di ogni Capitano Nazionale al suo accesso col proprio Naviglio in qualunque Estera Piazza, ed in qualunque delle Isole nostre, di presentare al

re-

4
rispettivo Console, o Agente della Repubblica, ovvero al Magistrato alla Sanità la Regia Patente per fare sopra di essa una rimarca del giorno del suo arrivo, e del carico del suo Naviglio, onde sia di perenne riscontro alle pubbliche considerazioni.

Per tale annotazione breve e precisa, il Capitano non sarà tenuto ad alcun pagamento verso i Consoli, o Magistrati.

Trentesimo-Quinto. Accadendo la necessità ai Capitani nostri di surrogare qualche marinaio o altro individuo del loro equipaggio per morte, fuga, o congedo di alcuno, dovranno farne le necessarie partecipazioni all'Offizio del rispettivo Tribunale di Commercio e Navigazione, se fossero nell'Isole, o se in Esteri Stati, alla Cancellaria del Console o Agente della Repubblica, che si trovasse in quella Piazza, affinchè sieno scritte in Ruolo dalle Pubbliche Figure stesse annotazioni opportune del nome, cognome, ed epoca, tanto

del Congedato, fuggito, o morto individuo, come del surrogato.

Trentesimo-Sesto. Sarà quindi dovere de' Consoli nostri di tener un Libro apposito nella Cancellaria loro per registrarvi con esattezza i nomi degl'equipaggi de' rispettivi Bastimenti Repubblicani, che capitassero ne' Porti di loro giurisdizione, ed inscrivervi pure gl'accidenti tutti e cambi che ne' medesimi accadessero, aggiungendo inoltre il registro de' Passeggieri che si sbarcassero, o imbarcassero in detti Navigli coll'indicazione dei nomi, cognomi, e della rispettiva loro provenienza e destinazione.

Di tutti essi Registri spediranno una Copia esatta e fedele al Senato da trimestre in trimestre a pubblico lume, sotto le pene in caso di difetto, e negligenza, comminate nell'Articolo XX.

Trentesimo-Settimo. Avranno dovere inoltre i detti Consoli, e specialmente quelli di Napoli, Palermo, Messina, Livorno, Trieste.

Trieste e Genova di tener dentro registro esatto dei Bastimenti Repubblicani che approdassero ne' Porti della rispettiva Giurisdizione, descrivendo con preciso dettaglio la qualità e quantità de' loro carichi, e i disbarchi che facessero di essi, per spedir al Senato de tre in tre mesi un estratto fedele di tale registro unitamente ad un'attestazione autentica e legale, che si faranno rilasciare dalle competenti autorità del Paese, la quale esprima i generi ed effetti di qualunque sorte, sbarcati dai Navigli Isolani, e la loro quantità e qualità a Pubblico lume.

Nell'accompagnar tali documenti informeranno pure il Senato del nome di cadaun Capitano di detti Bastimenti della data della Regia Patente di cui fosse munito, e del suo numero, in pena come sopra, al caso di omissione o di trascuraggine.

Trentesimo-Ottavo. Contro ogni Capitano, che fosse accusato di trufferia, barateria, od altra

slealtà commessa nel proprio bastimento in Gruppi, Mercati, e Generi di ogni sorte, si procederà col maggior rigore, e venendo rilevata con prove legali la reità, sarà punito il colpevole colle più severe pene corporali afflittive, e di Bando, adattate alla gravità della delinquenza a pubblico solenne e memorando esempio.

Il Bastimento poi, e la Casa e Beni del Capitano colpevole, come pure le Case e Beni dell'Equipaggio, che constasse di aver avuta complicità qualunque nel delitto enorme, saranno confiscati e venduti al Pubblico Incanto a risarcimento de'danneggiati.

Trentesimo-Nono. Non si potranno sottrarre dalla Confiscazione sudetta le Case e Beni di detti Capitano ed Equipaggio per qualsivisa ragione, nè meno per pagamento di debiti anziani al delitto, ac etiam di ragioni Dotali, che non fossero stati notificati secondo le Leggi prima della Criminosità, e come viene qui

qui sotto statuito :
Quadragesimo . A scanso quindi di maliziose escogitazioni , e colusioni , le mogli di que' Capitani , che navigano attualmente con Ducali Patenti della Repubblica , dovranno entro mesi due dal dì della pubblicazione della presente ordinanza in cadauna Isola , notificare e dare in nota nell' Ufficio competente Locale i proprij crediti Dotali
Quadragesimo-Primo . Se i Capitani stessi venissero a prender moglie in progresso di tempo, dovrà praticarsi l' indispensabile notifica sudetta entro il periodo di giorni otto dopo lo spozalizio , dichiarando nell' atto di notifica anche il giorno del verificato spozalizio , da essere constatato dalla Fede del Parroco .
Quadragesimo-Secondo . Le Mogli poi di que' Nazionali , che non sono attualmente Capitani , ma lo divenissero in avvenire , dovranno effettuare la di sopra precettata notifica delle proprie Doti prima , che i mariti si presentino ad ottenere

le Regie Patenti , le quali non saranno loro rilasciate se oltre agli altri richiesti requisiti non presenteranno anche documento legale comprovativo la verificata notifica delle Doti della moglie .

Quadragesimo-Terzo . Ogni notificazione posticipata ai periodi fissati ne' precedenti tre ultimi Articoli , sarà in ogni tempo considerata assolutamente invalida ed incapace ad esimere e preservare i speciali beni del marito Capitano dall' alternativa espressa nell' Articolo Trentesimo-Nono .

Quadragesimo-Quarto . Liquidata che sia legalmente la colpa qualunque di un Capitano di Batimento , il di lui Pieggiò sarà immediate astretto realmente e personalmente al pagamento della pieggiata somma di Talleri mille-duecento , che serviranno a saziare ogni residuo interesse de' danneggiati , ovvero resteranno a beneficio della Cassa Nazionale .

Quadragesimo-Quinto . Il presente

te sarà stampato , pubblicato , ed affisso in tutte le Isole ad universale intelligenza , ed inoltrato poi circolarmente a tutti i Governi Locali e Tribunali di Commercio e Navigazione dello Stato , e a tutti i Ministri , Consoli , Vice Consoli , e Agenti della Repubblica , affinché si prestino rispettivamente all' indiminuta scrupolosa osservanza ed esecuzione delle providenze e discipline contenute e sanzite .

(Spiridion Giorgio Teotochi Pres.

Il Seg. di Stato Co: Capodistria

ADI 6 MAGGIO 1803.
IN SENATO.

Udito il Rapporto dell' Amministrazione Generale e ponderate seriamente le zelanti sue considerazioni nel geloso ed interessante ramo della

7
Marina , il Senato Decreta :
Primo . Che per il periodo di Mesi sei da questo giorno non sia rilasciata Patente Regia a Nessun Nazionale Capitano di Naviglio recentemente acquistato o Costruito in Esteri Stati ; con riserva di restringere o ampliare la presente providenza a misura che dalla Pubblica mente sarà riconosciuto in progresso opportuno , e conveniente al bene dello Stato .

Secondo . Che per non portare indebiti ostacoli , e inceppamenti dannosi alla prosperità della Nazional Navigazione , s' intendano esclusi dal divietto del precedente Articolo i Capitani , che aventi i requisiti voluti dall' addottate Leggi fossero proprietari , o Direttori di Bastimenti ineccepibilmente Nazionali , cioè costruiti nello Stato , o acquistati da un' anno indietro almeno , i quali fossero cuoperti fin' ora coll' Imperiale Russo Mercantile Vessillo , o con Passavanti nostri . Questa

ste due sole categorie di Navigli, e non altri godranno quindi l'esclusiva durante il prescritto Semestre; o quelli eziandio che devenissero a fare nuovi acquisti, o fabbriche previa la permission del Senato.

Terzo. Che sia prevenuto prontamente l'Inviato nostro Extraordinario in Costantinopoli della presente deliberazione, e delle vere cause che la promossero, affinchè si presti l'esperimentato suo zelo e desterità presso la Sublime Porta, per impetrare dalla Sovrana Generosità le più efficaci misure, onde non abbia a soffrire molestia, o pericolo la tranquillità e si-

curezza della Nostra Navigazione, e del Republicano Vessillo dall'influenza de' Corsari Marochini.

Quarto. Che sia comunicato il presente gravissimo argomento con apposito Uffizio a S. E. Plenipotenziario Conte e Cav. Mocenigo, ed interessato il Benefico suo animo a cooperare col rispettabile e validissimo suo appoggio alla tutela di un oggetto così imperioso, e interessante il bene della Nazione, la prosperità della Repubblica.

(*Spiridion Giorgio Teotochi Pres.*)

Per Copia Conforme
Il Segr. di Stato Co:Capodistria.

Nella Pubblica Stamperia di Corfù; Con permissione.